

I PERMESSI SINDACALI NELLA SCUOLA

Ne hanno diritto anche i delegati d'istituto
(Nota Istruzione 9.12.2002 prot.12925/2992)
da Cittadinolex.kataweb.it

Le regole per usufruire dei permessi sindacali nella scuola spiegate punto per punto. Le indicazioni sono contenute in una nota emanata il 9 dicembre 2002 dal Ministero dell'istruzione e riguardano i componenti degli organi statutari dei sindacati, i membri delle rappresentanze sindacali unitarie di scuola (RSU) e i cosiddetti terminali associativi. Espressione, quest'ultima, con la quale vengono indicati, oggi, i vecchi delegati di scuola, individuati, per cooptazione, dalle organizzazioni sindacali. Va detto subito, però, che i permessi sono riservati solo alle organizzazioni sindacali rappresentative. E cioè, ai sindacati della scuola che raggiungono almeno il 5% della rappresentatività nazionale, calcolato facendo la media tra le tessere e i voti conseguiti alle elezioni delle RSU. I permessi retribuiti non possono superare i 12 giorni l'anno e, comunque, per ogni bimestre, non possono andare oltre i 5 giorni. (13 dicembre 2002)

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.

VCG/R. Prot.n.12925/MR. Roma, 9 dicembre 2002.

Oggetto: Contratti Collettivi nazionali quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali, del 7 agosto 1998 – Artt.8-9-10- (S.O. n.150 alla G.U.n.207 del 5 settembre 1998), del 27.1.1999 (G.U. n33 del 10.2.99) e CCNQ del 9 agosto 2000 – Comparto Scuola – Periodo 1.9.2002 – 31.8.2003.

PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI

In attuazione dei contratti collettivi nazionali indicati in oggetto questa Amministrazione ha provveduto alla determinazione e successiva ripartizione del monte ore dei permessi sindacali retribuiti tra le Organizzazioni Sindacali aventi titolo per il periodo 1 settembre 2002 – 31 agosto 2003.

Nel trasmettere l'allegato prospetto contenente il numero delle ore spettanti a ciascuna organizzazione sindacale per il periodo 1.9.2002 – 31.8.2003, occorre precisare quanto segue.

I dirigenti delle OO.SS. rappresentative indicate nel prospetto allegato [1] , non collocati in distacco sindacale, possono fruire, ai sensi dell'art.10 del citato Contratto stipulato il 7.8. 98 [2] nel limite del monte ore a ciascuna spettante, di permessi sindacali giornalieri ed orari per:

- l'espletamento del loro mandato;
- partecipazione a trattative sindacali;
- partecipazione a convegni e congressi di natura sindacale.

I suddetti permessi non possono superare bimestralmente, per ciascun dirigente sindacale tenuto ad assicurare la continuità didattica, i cinque giorni lavorativi e, in ogni caso, i dodici giorni nel corso di tutto l'anno scolastico.

Si precisa che, nel caso di fruizione di permesso sindacale giornaliero, dovrà essere conteggiato un numero di ore pari all'orario giornaliero del dirigente sindacale che ne usufruisce.

Si precisa inoltre che qualora le OO.SS. indicate nell'allegato prospetto, avessero già usufruito dall'1.9.2002 di permessi sindacali retribuiti, il numero delle ore utilizzate dovrà essere scomputato dal contingente complessivo spettante fino al 31.8.2003.

Per quanto attiene i dirigenti sindacali collocati in posizione di semi distacco o semi aspettativa sindacale si richiama l'attenzione della S.V. sul contenuto del comma 8 dell'art.7 dove è precisato che i citati dirigenti "non possono usufruire di permessi previsti dagli articoli 8 e 9 [3] .In caso di urgenza è ammessa la fruizione di permessi ad assentarsi dal servizio per l'espletamento del mandato senza riduzione del debito orario che dovrà essere recuperato nell'arco dello stesso mese".

CUMULO DI PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI

Il contratto collettivo nazionale del 27.1.99, all'art.6, comma 1, prevede che i permessi sindacali giornalieri ed orari spettanti ai dirigenti sindacali possono essere cumulati. Tale dispositivo è riferito, per il comparto scuola, al solo personale che non è tenuto ad assicurare la continuità didattica, vale a dire al personale ATA ed ai Dirigenti scolastici. Le modalità attuative di detta norma, la cui applicazione non dovrà comunque comportare oneri aggiuntivi, anche indiretti, sono state definite con il contratto integrativo nazionale stipulato in data 24 novembre 1999 .

PERMESSI SINDACALI NON RETRIBUITI

Nel richiamare l'attenzione della s.v. sulle modalità e procedure previste dall'art.12 del citato contratto del 7.9.98, si precisa che i dirigenti delle associazioni sindacali indicati

all'art.10 hanno diritto a permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale.

PERMESSI DI SPETTANZA DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE (RSU)

Il contratto collettivo quadro del 9 agosto 2002, all'art.3, comma 3, prevede che i permessi sindacali spettanti alle RSU sono apri a 30 minuti per dipendente in servizio con rapporto di alloro a tempo indeterminato.

La S.V. vorrà pertanto, invitare i dirigenti scolastici a determinare, per il periodo 1.9.2002 al 31.8 2003, il contingente annuo di permessi spettanti alle RSU, secondo le modalità sopra indicate, è comunicarlo alle RSU stesse.

Il contingente dei permessi attribuiti nonché la eventuale distribuzione tra i componenti delle RSU è gestito automaticamente dalle stesse ovviamente nel rispetto del tetto massimo loro attribuito e delle norme pattizie sopra richiamate

Si rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento (tel. 06/58493321 – 58492604 - faxn. 06/58492716 - 58493989).

NOTE:

[1] *Le organizzazioni sindacali cui si fa riferimento sono: CGIL, CISL, UIL, SNALS e federazione Gilda-Unams.*

[2] *I dirigenti sindacali indicati nell'articolo 10 del contratto quadro sono i componenti degli organi statutari delle organizzazioni sindacali di appartenenza, i componenti delle rappresentanze sindacali unitarie e i terminali associativi.*

[3] *Si tratta dei permessi retribuiti.*